1866

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Nº 213

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, nº 20.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1º d'ogni mese.

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

| | | | Anno | Semestre | Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Firenze | Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento | L. | 42 | 22 | 12 |
| Per le Provincie del Regno | | » | 46 | 24 | 13 |
| Svizzera | | » | 58 | 31 | 17 |
| Roma *(franco ai confini)* | | » | 52 | 27 | 15 |

## FIRENZE, Venerdì 3 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

| | | | Anno | Semestre | Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia | Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento | L. | 82 | 48 | 27 |
| Inghil., Belgio, Austria, e Germ. | | » | 112 | 60 | 35 |
| Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento | | » | 82 | 44 | 24 |


## PARTE UFFICIALE

*Il num.* 3049 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge*:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
**Luogotenente Generale di S. M.**
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.* È autorizzata l'iscrizione nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio 1866, parte straordinaria, della somma di lire 76,225 94 per fare acquisto di paranzelle in servizio della dogana.

Tale somma sarà inscritta in apposito capitolo sotto la denominazione - *Acquisto di paranzelle doganali.*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. Scialoja.

*Il numero* 3073 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
**Luogotenente Generale di S. M.**
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* È approvato il ruolo normale degli impiegati della Galleria delle Statue e della Galleria Palatina di Firenze, annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, i quali impiegati formeranno d'ora innanzi un sol Corpo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 4 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

Berti.

*Ruolo normale degli impiegati della Galleria delle Statue e Palatina di Firenze.*

| | | Stipendi. | |
|---|---|---|---|
| Direttori delle RR. Gallerie | L. | 4,116 | » |
| Segretario | » | 3,000 | » |
| Ispettore | » | 2,205 | » |
| Idem | » | 2,000 | » |
| Idem | » | 1,770 | 30 |
| Archivista | » | 1,750 | » |
| Commesso | » | 1,914 | » |
| Idem | » | 1,400 | » |
| Conservatore e restaurat. de'quadri | » | 2,700 | » |
| Idem idem | » | 2,100 | » |
| Conservatore degli oggetti antichi e del Museo egiziano | » | 2,912 | » |
| Conservatore dei disegni e stampe. | » | 1,800 | » |
| Custode | » | 1,310 | » |
| Idem | » | 1,150 | » |
| Idem | » | 1,150 | » |
| Idem | » | 1,070 | » |
| Idem | » | 1,070 | » |
| 2 guardie a L. 1,070 ciascuna | » | 2,140 | » |
| 2 idem a » 1,000 ciascuna | » | 2,000 | » |
| 4 idem a » 940 ciascuna | » | 3,760 | » |
| 2 idem a » 935 ciascuna | » | 1,870 | » |
| Totale | L. | 43,187 | 30 |

Firenze, addì 4 luglio 1866.

Vº d'ordine di S. A. R. il Luogot. Gen. di S. M.
*Il ministro per la pubblica istruzione*
Berti.

*Relazione del ministro delle finanze a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re in udienza del* 18 *luglio* 1866.

Altezza Reale,

La manifattura dei tabacchi in Napoli la quale occupa locali di proprietà dello Stato mancava nel 1862 di spazio sufficiente pel deposito dei tabacchi greggi e per la lavorazione dei sigari.

Nello scopo di provvedere a questi due importanti bisogni veniva allora compilato ed approvato un progetto di ampliamento di quello edificio.

Intrapresi i lavori dovette tosto riconoscersi la necessità indeclinabile di estenderli al di là dei limiti assegnati nel progetto.

Ma a tal uopo occorrevano maggiori fondi, essendo rimaste esaurite lire 150,000 che prelevate si erano dalla somma di lire 400,000 stanziata al capitolo 214 dell'appendice al bilancio di quell'anno per provvedere alla manutenzione, ristauro ecc., di tutti i locali demaniali in servizio dei dazii indiretti nelle provincie meridionali.

Nel novembre del 1863 giungeva in Napoli il ministro delle finanze e penetratosi della necessità di quella manifattura ordinava che i lavori interrotti fossero tosto ripresi e che si facesse procedere alla compilazione di un piano generale comprendente tanto i lavori già fatti come quelli ancora a farsi.

Intanto colla legge 28 aprile 1864, nº 1750, veniva autorizzata sempre sullo stesso capitolo suindicato l'erogazione di lire 200,000 per opere da farsi nella manifattura dei tabacchi in Napoli.

La somma di lire 150,000 era già stata spesa; non rimanevano dunque se non lire 50,000 ancora da prelevarsi.

La Commissione incaricata di formolare il piano generale lo presentava poco dipoi, ed è quello che ho l'onore di annettere alla presente relazione.

Mercè le più vive raccomandazioni del ministro perchè fossero eliminati tutti i lavori non istrettamente indispensabili, la spesa generale che prima era stata preveduta in lire 526,419 60 venne ridotta a lire 499,483 04.

Fa pertanto mestieri, calcolate le spese imprevedute, di un nuovo di lire 300,000.

Questa spesa è assolutamente reclamata dalle esigenze di un buon servizio. Provvedendo degli spazi mancanti la manifattura di Napoli si otterrà risparmio di materia prima, una più regolare ed attenta sorveglianza della lavorazione, una maggiore uniformità e perfezione dei tabacchi fabbricati.

Io spero dunque che l'Altezza Vostra vorrà fregiare dell'augusta Sua firma l'unito schema di decreto salvo a presentarlo alle due Camere del Parlamento per la conversione in legge.

*Il numero* 3095 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
**Luogotenente Generale di S. M.**
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Vista l'appendice al progetto di Bilancio pel 1862, nel quale venne inscritta al capitolo numero 214 la spesa a calcolo di lire 400,000, sotto la generica denominazione di — *Opere straordinarie di costruzione e riparazioni ad edifizi in servizio dell'Amministrazione dei dazi indiretti nelle provincie napolitane*;

Visto che colla legge 28 aprile 1864, nº 1750, si è già approvata la spesa di lire 200,000 per l'adattamento ad uso di manifattura e deposito dei tabacchi dell'edificio dei Ss. Apostoli, ed opere da farsi nell'attuale fabbrica dei tabacchi di S. Pietro martire in Napoli;

Ritenuto che le spese fatte e da farsi pei detti lavori ascendono alla complessiva somma di lire 500,000 e così a lire 100,000 in più della previsione fatta nell'appendice al Bilancio 1862;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 300,000 in aggiunta a quella di lire 200,000 già approvata colla legge 28 aprile 1864, nº 1750, al capitolo nº 214 del Bilancio 1862 per l'adattamento ad uso di manifattura e deposito dei tabacchi dell'edifizio dei Ss. Apostoli ed opere da farsi nell'attuale fabbrica dei tabacchi di S. Pietro martire in Napoli.

Art. 2. Questa spesa di lire 300,000 sarà come quella di lire 200,000 applicata al detto capitolo nº 214 del Bilancio 1862, il cui stanziamento rimane così approvato nella complessiva somma di lire 500,000.

Art. 3. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 18 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. Scialoja.

*Relazione del presidente del Consiglio ministro dell'interno a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re in udienza del* 1º *agosto* 1866:

Altezza Reale,

Per recare in atto le disposizioni dell'art. 8 del R. decreto 18 luglio corrente per l'ordinamento temporaneo delle provincie italiane liberate dalla occupazione austriaca, i riferenti si affrettano di sottoporre alla approvazione di V. A. R. il decreto col quale viene estesa alle dette province la legge di pubblica sicurezza del Regno, allegato *B* della legge 20 marzo 1865, nº 2248, e si danno le norme necessarie alla sua esecuzione.

Il pensiero che ha informate le disposizioni di questo decreto fu quello di rendere comuni alle provincie suddette le garanzie dalle quali deve essere circondato l'esercizio delle pubbliche libertà, ed i mezzi per tutelare le persone, le proprietà e l'ordine pubblico, senza turbare il sistema delle pene stabilito dal Codice penale e gli ordini processuali istituiti dal Regolamento di procedura penale che vi sono mantenuti in vigore.

Egli è perciò che pubblicata integralmente la legge stessa sia per quanto concerne l'ordinamento degli ufficii, sia per riguardo alle nozioni giuridiche delle contravvenzioni che vi sono contemplate, si è creduto opportuno di modificare temporariamente gli articoli 33, 113, 114 e 117, i soli nei quali sono comminate delle pene, sostituendovi quelle pene del Codice austriaco che, ridotte entro eguali limiti di estensione, potevano ritenersi perfettamente corrispondenti. La legge pubblicata però non avrebbe potuto ottenere esecuzione in una delle sue parti più importanti senza che si fossero pubblicati ad un tempo alcuni articoli del Codice penale del Regno che ne sono necessario complemento. La estensione alle suacennate provincie delle disposizioni degli articoli 435 e 436 nella loro integrità, e degli art. 437, 439, 440, 441, 446 modificati nelle sanzioni penali secondo gli stessi principii seguiti per la legge di pubblica sicurezza, varrà a produrre immediatamente gli ottimi risultati che si attendono dalla punizione degli oziosi e dei vagabondi.

Non ultimo fra i vantaggi che si ripromettono dall'adottato sistema è quello di mantenere anche per questa specie di contravvenzioni la giurisdizione dei pretori, e di far sì che i relativi procedimenti trovino nella semplicità delle forme processuali, e nella prontezza del giudizio la maggiore loro efficacia.

Se V. A. R. approva questa considerazione si compiaccia apporre la Reale Sua firma all'unito schema di decreto.

*Il numero* 3111 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
**Luogotenente Generale di S. M.**
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Sulla proposizione del presidente del Consiglio ministro dell'interno di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1º È pubblicata ed avrà forza di legge nelle provincie italiane liberate dalla dominazione austriaca la legge sulla sicurezza pubblica allegato *B* della legge 20 marzo 1865, nº 2248, colle modificazioni e secondo le norme contenute nel presente decreto.

Art. 2. Le funzioni demandate dalla suddetta legge ai prefetti, ai sotto-prefetti, ai consiglieri di prefettura, alle deputazioni provinciali, ai sindaci ed alle Giunte municipali, saranno fino all'ordinamento amministrativo di quelle provincie rispettivamente esercitate dai commissari del Re e dai funzionari da loro dipendenti, dalle congregazioni provinciali e dalle congregazioni municipali e deputazioni comunali.

Ogni qual volta sono menzionati i circondari s'intenderanno nominate le provincie.

Art. 3. In tutti i casi ne'quali è fatta menzione dei giudici di mandamento s'intenderanno nominati i pretori urbani e foresi.

Le funzioni demandate al Pubblico Ministero saranno esercitate dalla procura di Stato.

Art. 4. Fino a che sarà in vigore nelle suddette provincie il Codice penale austriaco del 27 marzo 1852, agli articoli 33, 113, 114, 117 della suddetta legge rimarranno sostituiti i seguenti:

« Art. 33. Nei regolamenti decretati dai pre-« fetti e nei manifesti dell'autorità locale di si-« curezza pubblica relativi ai teatri, agli spet-« tacoli e trattenimenti pubblici si possono « comminare *l'arresto da ventiquattro ore a* « *cinque giorni, e la multa da lire* 2 *a lire* 50, « l'espulsione dal locale ed anche l'immediato « arresto dei contravventori. »

« Art. 113. Sono punite *con l'arresto fino a* « *cinque giorni o con multa da lire* 2 *a lire* 50 « *od anche con l'arresto rigoroso fino a tre mesi* « le contravvenzioni agli articoli 31, 34, 35, 50, « 57, 78, 79, 84, 91, 92, 93, 110. »

« Art. 114. Sono punite colla pena dell'arre-« sto rigoroso non minore di un mese ed esten-« sibile ad un anno le contravvenzioni agli art. « 29, 30, 51, 75, 76, 80. »

« Art. 117. Le contravvenzioni alla presente « legge per le quali non è stabilita una pena, « saranno punite con l'arresto fino a cinque « giorni, e con la multa da lire 2 a lire 50. »

Art. 5. Per l'attuazione della suddetta legge per la sicurezza pubblica, sono pubblicati nelle dette provincie, e vi avranno forza di legge, gli art. 435 e 436 del codice penale del Regno del 20 novembre 1859, i quali sono del tenore seguente:

« Art. 435. Si avranno per oziosi coloro i « quali, sani e robusti e non provveduti di suf-« ficienti mezzi di sussistenza, vivono senza « esercitare professione, arte o mestiere, o senza « darsi a stabile lavoro. »

« Art. 436. Si avranno per vagabondi:

« 1º Coloro i quali non hanno nè domicilio « certo, nè mezzi di sussistenza, e non eserci-« tano abitualmente un mestiere od una profes-« sione;

« 2º Coloro che vagano da un luogo all'altro af-« fettando l'esercizio di una professione o di un « mestiere, ma insufficiente per sè a procurare « la loro esistenza.

« 3º Coloro che fanno il mestiere d'indòvi-« nare, pronosticare o spiegare sogni per ritrarre « guadagno dall'altrui credulità. »

Art. 6. Sono pure pubblicati per avervi forza di legge nelle dette provincie gli art. 437, 439, 440, 441 e 446 del suddetto codice penale del Regno modificati come segue:

« Art. 437. I vagabondi dichiarati legalmente « tali saranno per questo solo fatto puniti con « l'arresto rigoroso per tre mesi. »

« Alla stessa pena soggiaceranno gli oziosi « che avranno contravvenuto ad una precedente « ammonizione fatta loro in conformità della « legge di pubblica sicurezza. »

« Art. 439. Ove i vagabondi dichiarati tali « siano stranieri, saranno espulsi dai Regi Stati « ed in caso che vi rientrassero saranno puniti « coll'arresto rigoroso estensibile ad un anno. »

« Art. 440. I vagabondi nati nello Stato sono » tenuti dopo scontata la pena ad eleggere un « domicilio, nè possono variarlo senza previa « partecipazione all'autorità amministrativa del « comune ove l'avranno eletto.

« A tal uopo presteranno sottomissione avanti « l'autorità amministrativa e questa ne darà av-« viso all'autorità giudiziaria. »

« Art. 441. I minori di anni 16 oziosi o vaga-« bondi saranno per la prima volta consegnati « ai loro genitori o tutori, che presteranno sot-« tomissione di attendere alla loro educazione « professionale.

« In caso di contravvenzione alla passata sot-« tomissione, i genitori o tutori potranno es-« sere condannati ad una multa estensibile a « lire 150, od all'arresto rigoroso da uno a tre « mesi, e i detti minori saranno ricoverati in « uno stabilimento pubblico di lavoro sinchè « abbiano appreso un mestiere od una pro-« fessione.

« Saranno del pari ricoverati quei minori di « anni 16 che sieno privi di genitori o tutori, o « che non ostante la cura di essi non vogliano « darsi a stabile lavoro.

« La durata del ricovero non potrà prolun-« garsi oltre la maggiore età. »

« Art. 446. Saranno anche applicabili ai men-« dicanti le disposizioni degli articoli 440 e 441.

« Se il mendicante è straniero, avrà luogo « quanto è disposto dall'articolo 439. »

Art. 7. La giurisdizione pei reati contemplati sia nella legge di pubblica sicurezza, sia negli articoli del Codice penale pubblicati col presente decreto, spetta alle preture, le quali nell'esercitare tale giurisdizione osserveranno le norme per esse tracciate nel regolamento di procedura penale austriaco del 29 luglio 1853, e le altre leggi relative.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, il 1º agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

Ricasoli.
Borgatti.

*Il numero MDCCLXXIII (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
**Luogotenente Generale di S. M.**
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto lo statuto organico approvato con Nostro decreto del 22 marzo dell'anno 1861 pel R. collegio delle fanciulle esistente in Milano;

Visto che la somma di lire trecento (300) che le alunne, giusta l'art. 8 del suddetto statuto, debbono dare al loro entrare nel collegio per la provvista del corredo, e quella di lire duecento che le medesime debbono annualmente pagare per la conservazione delle vesti e della biancheria, sono oggidì insufficienti pel rincaro delle merci;

Sulla proposizione del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* A cominciare dal prossimo anno scolastico tanto le alunne a posto gratuito, quanto le paganti debbono dare entrando nel Collegio suddetto per la prima provvista del corredo la somma di lire seicento, e devono pagare annualmente a trimestri maturati, per la conservazione di esso, la somma di lire trecento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 11 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

Berti.

*Il numero MDCCLXXV (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
**Luogotenente Generale di S. M.**
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Veduti i documenti relativi alla costituzione della Banca popolare di credito e deposito in Città della Pieve;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata l'istituzione in Città della Pieve, provincia dell'Umbria, di una Banca popolare di credito e deposito ivi costituita con atto pubblico del 26 febbraio 1866, rogato Alessandro Sulpizi, in conformità degli statuti inserti nel citato atto, osservate le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 2. Agli statuti della Banca popolare di credito e deposito di Città della Pieve saranno portate le seguenti modificazioni:

*A.* Nell'articolo 19 dopo le parole « *delibera legalmente* » si aggiungerà la clausola « *sugli oggetti portati dall'ordine del giorno della prima convocazione, qualunque ecc.* »

*B.* Nell'articolo 20 si limiterà a due anni la durata in carica del direttore, del vice-direttore, del cassiere, del segretario e del vice-segretario, e si aggiungeranno infine le parole « *ed è revocabile.* »

*C.* Nell'articolo 28 si sopprimerà il paragrafo che incomincia « *Tuttavia si potrà* » e finisce « *di sua gestione.* »

*D.* L'articolo 30 consterà di queste sole parole: « *Sarà retribuito a seconda di quanto verrà determinato dalla Assemblea generale.* »

*E.* Si aggiungerà all'articolo 66 il seguente paragrafo: « *Tanto per le variazioni degli statuti quanto per la proroga della durata sociale è necessaria l'autorizzazione governativa.* »

Art. 3. La Banca popolare di Città della Pieve potrà essere sottoposta a vigilanza governativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 11 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

Cordova.

*Il numero* 3058 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto (già pubblicato):*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
**Luogotenente Generale di S. M.**
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Considerando come la istituzione di premii speciali per opere d'arte possa contribuire all'incremento dell'arte medesima;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono istituiti quattro premii per la pittura nella somma complessiva di lire ventimila da conferirsi ad artisti italiani.

Art. 2. Un regolamento formulato e firmato d'ordine Nostro dal ministro della pubblica istruzione determinerà il reparto della detta somma e le norme per la collazione de' premii.

Ordiniamo che il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 4 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

Berti.

*Il numero* 3059 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto (già pubblicato):*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
**Luogotenente Generale di S. M.**
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il Nostro decreto del dì 4 luglio 1866, che istituisce quattro premii per la pittura nella somma complessiva di lire ventimila da conferirsi ad artisti italiani;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* È approvato il regolamento pel concorso ai premii della pittura, annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del

sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 4 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

BERTI.

**Regolamento pel concorso ai premii della pittura.**

Art. 1. Le lire ventimila destinate a quattro premii per la pittura, saranno repartite come appresso:

Lire diecimila per un premio da guadagnarsi con un quadro illustrativo di un fatto storico di figure grandi al vero, di composizione non minore di tre figure;

Lire seimila per un premio da guadagnarsi con un quadro di figure di due terzi del vero, egualmente illustrativo di un fatto storico;

Lire duemila per un premio da guadagnarsi con un quadro di paese o di vedute prospettiche;

Lire duemila per un premio da guadagnarsi con un quadro, come si suol dire, di genere, o rappresentante un fatto domestico.

Art. 2. La proprietà del quadro premiato rimarrà al suo autore.

Art. 3. Non saranno ammessi a tal concorso quadri che avanti a quel tempo siano stati in mostra al pubblico, fosse anche negli studi degli artisti medesimi.

Art. 4. La Commissione giudicante, eletta dal ministro di pubblica istruzione dovrà aver riguardo al merito assoluto di ciascun quadro, non al merito relativo di un quadro con gli altri, cosicchè il premio venga conferito a chi veramente mostrò eccellenza nell'arte.

Art. 5. Il giudizio per conferire questi premii sarà pronunziato, quanto al primo concorso, non prima del primo agosto 1867, nella città capitale, e dopo che tutti i quadri mandati al concorso saranno stati in pubblica mostra nella stessa città per un tempo non minore di quindici giorni.

Art. 6. Sarà cura del ministro di pubblica istruzione due mesi prima del tempo destinato pel giudizio delle opere de' concorrenti di pubblicare le norme necessarie per l'invio delle opere stesse al concorso, e per la mostra che se ne dovrà fare.

Firenze, addì 4 luglio 1866.

V° d'ordine di S. A. R. il Luogot. Gen. di S. M.

*Il ministro per la pubblica istruzione*

BERTI.

## CONVENZIONE

***per eseguimento di lavori ferroviarii nel Veneto.***

(Vedi il decreto Reale nella Gazzetta di ieri.)

Urgendo di procedere, nell'interesse generale dello Stato, sotto il rapporto militare e politico allo stabilimento di una strada ferrata dal Po a Rovigo allo scopo di congiungere le linee dell'Italia centrale colla rete veneta, e di assicurare il più sollecito ristauro delle linee esistenti nel territorio veneto, il ministro dei lavori pubblici, dopo aver proceduto sui luoghi ad apposita ricognizione in concorso coi rappresentanti della Società dell'Alta Italia, addivenne ad accordi preliminari per affidare alla Società medesima l'eseguimento degli anzidetti lavori sotto determinate condizioni.

Allo scopo di far constare delle prese intelligenze, fu ordinata la redazione del presente atto, che il signor ministro dei lavori pubblici, a nome dello Stato, ed i signori cavaliere Giulio Daigremont direttore della costruzione, e della manutenzione delle ferrovie dell'Alta Italia, e cavalier Paolo Amilhau direttore dell'esercizio delle ferrovie medesime, espressamente delegati dal Consiglio d'amministrazione della Società, per atto del 21 corrente, dichiarano debba aver forza di formale contratto obbligatorio per le due parti contraenti salve le ratifiche ed approvazioni come infra:

Art. 1. La Società delle strade ferrate dell'Alta Italia si obbliga di porre immediatamente mano ai lavori occorrenti per la costruzione di una strada ferrata ad un binario da Rovigo al Po, e di un ponte provvisorio in legno a Ponte-Lagoscuro per congiungerla colla linea in esercizio da Ferrara, e di condurre i lavori medesimi con tale attività da aversi a quattro mesi dalla data della firma della presente una comunicazione ferroviaria non interrotta da Ferrara a Rovigo, salvi i casi di forza maggiore provenienti sia da circostanze politiche, sia da piene anormali del Po.

Art. 2. Inoltre la Società predetta riconoscendo formalmente l'obbligo già assunto colla Convenzione e Capitolato del 25 giugno 1860, si impegna, non ostante il pattuito eseguimento di un ponte provvisorio per la congiunzione delle linee Ferrara-Ponte-Lagoscuro, e dal Po a Rovigo, di porre mano immediatamente alla costruzione del ponte definitivo a compimento della linea di Ferrara appena che venga per parte del Governo emanata l'approvazione del relativo progetto.

Art. 3. Il tracciato della strada sarà conforme al progetto già studiato dalla Società e firmato dall'ingegnere capo di divisione De Zorzi. Verrà condotta la linea sulla sponda sinistra del Po facendola passare possibilmente a distanza non maggiore di cinquecento metri da Polesella. La congiunzione a Ponte-Lagoscuro sarà fatta mediante diramazione che raggiunga la linea attuale al di qua della stazione di Ponte-Lagoscuro. Le rampe d'accesso al ponte provvisorio da costruirsi sul Po avranno una pendenza non maggiore del 10 p. °/₀₀. Il ponte provvisorio in legno sarà costrutto in base ad apposito progetto da approvarsi dal Governo. Sarà il medesimo combinato in modo da offrire comodo passaggio ai pedoni, mediante marciapiedi laterali di mm. 1, 50 di larghezza. In considerazione delle maggiori spese, che a questo ultimo intento dovranno essere sopportate dalla Società, e della celerità straordinaria del lavoro assunto dalla medesima, il Governo le accorda la rifusione della metà delle spese di costruzione del ponte e delle rampe provvisorie d'accesso, escluso l'armamento, restando convenute, che il materiale tutto impiegato nella costruzione, e le suddette rampe rimarranno di proprietà del Governo, astrazion fatta del solo armamento. A tale effetto il Governo pagherà alla Società un primo acconto di lire ottanta mila appena sarà ultimata la battitura dei pali nell'alveo del fiume, ed un altro acconto di pari somma subito dopo l'apertura della ferrovia, e del ponte al pubblico servizio; il saldo verrà pagato dopo regolare liquidazione di conti.

Art. 4. Le spese occorrenti per la costruzione della ferrovia, e che si calcolano in una media di lire 140 mila per ciascun chilometro, e per 30 circa chilometri misurati dal punto di distacco della linea di Ponte-Lagoscuro, sino a quello di congiunzione in Rovigo, fatta però deduzione della lunghezza del ponte provvisorio, saranno sopportate dal Governo, il quale con mandati sulla cassa dello Stato, pagherà mensilmente alla Società predetta, a misura dello avanzamento dei lavori, le somme che risulteranno da regolari richieste certificate dal commissario governativo speciale per questa costruzione, in modo però da non eccedere in definitivo il prezzo chilometrico come sovra preventivato, in via di avviso dalla Società.

Art. 5. La linea compiuta sarà considerata di proprietà del Governo, il quale fin d'ora ne concede l'esercizio alla Società, che si obbliga di eseguirlo con materiale proprio, contro rimborso delle spese effettive di esercizio, lasciando a vantaggio del Governo le eccedenze di prodotti che verranno a cura della Società, e dietro accertamento del loro ammontare per parte degli agenti governativi, versate mensilmente nelle casse dello Stato. Sarà obbligo della Società di presentare, sulla richiesta degli agenti del Governo, tutte le giustificazioni che potranno influire per determinare l'entità dei prodotti, e la quota a bonificarsi per le spese di esercizio.

Art. 6. Fatta riserva dei diritti che ciascuna delle parti contraenti crede competerle sulle linee già concesse, o da concedersi nel Veneto, è fin d'ora inteso fra il Governo italiano e la Società predetta, che questa ottenendo la concessione della linea dal Po a Rovigo, dovrà rimborsare al Governo, la somma dal medesimo spesa, a senso dell'art. 3, sotto deduzione di quanto, a giudizio d'arbitri, verrà dichiarato doversi compensare per maggiore dispendio occasionato dalle eccezionali condizioni in cui fu eseguito il lavoro. In caso di ritardo nell'apertura della linea sarà giudice inappellabile il Consiglio superiore dei lavori pubblici per istabilire se, ed in quale misura dovrà essere diminuito, o se dovrà esser tolto il compenso sopra indicato.

Art. 7. I contratti e gli atti qualsiansi che la Società stipulerà relativamente ed esclusivamente alla costruzione della linea suddetta, saranno soggetti al dritto fisso di una lira italiana, ed andranno esenti da ogni dritto proporzionale di registrazione.

Art. 8. Sino allo scadere del termine convenuto, per l'ultimazione, e l'apertura della linea coll'art. 1 è concessa alla Società la esenzione da ogni dazio di entrata per tutti i ferri e macchinismi esclusivamente destinati ed assolutamente necessarii alla costruzione della strada ferrata, non che per dieci locomotive in base alle certificazioni che saranno rilasciate dal commissario tecnico-governativo, e salve quelle cautele che sono, o verranno a tale riguardo prescritte dal Ministero delle finanze. Verificandosi il caso che la Società impieghi materiale già introdotto, e per il quale abbia corrisposto il dazio, questo le verrà rimborsato dal Governo sulla dichiarazione del commissario predetto.

Art. 9. Per la presentazione, ed esecuzione dei progetti si seguiranno le norme già stabilite nel capitolato 25 giugno 1860 per le ferrovie Lombarde e dell'Italia centrale. Il sistema d'armamento sarà quello già approvato dal Governo per la rinnovazione dei binarii sulla linea da Torino a Genova.

Art. 10. Il Governo farà sorvegliare la buona esecuzione dei lavori per mezzo di uno speciale commissario tecnico, al quale dovrà la Società comunicare sulla richiesta che le verrà dal medesimo fatta, le giustificazioni occorrenti perchè possa egli essere in grado di rilasciare con piena cognizione di causa le dichiarazioni per i pagamenti a farsi alla Società in senso agli articoli 3, 4 e 13.

Art. 11. Sono applicabili all'impresa di che si tratta le disposizioni contenute nel titolo VI capo 2° e 3° della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865.

Art. 12. L'eseguimento dell'opera è dichiarato di utilità pubblica. Per i relativi atti di espropriazione sarà seguito il procedimento d'urgenza consentito per le espropriazioni nell'interesse del servizio militare. Le espropriazioni per la sede stradale verranno fatte per due binarii.

Art. 13. La Società dell'Alta Italia si obbliga infine di provvedere senza ritardo all'eseguimento dei lavori provvisorii per rimettere in buono stato la linea già costrutta da Rovigo a Padova, e le altre state danneggiate costruendo, ove occorra ponti provvisorii in surrogazione dei definitivi distrutti, e di riattivare l'esercizio della medesima entro tutto settembre prossimo. La riparazione provvisoria compita entro tutto settembre prossimo, dei ponti e strade interrotti pel ristabilimento dell'esercizio sul complesso delle linee venete verrà rimborsata per metà dal Governo alla Società dietro presentazione e verificazione dei conti di spese. L'esecuzione dei lavori, di cui nel presente articolo sarà pur sorvegliata da un Regio commissario tecnico incaricato del controllo delle spese.

Art. 14. Per i trasporti sulla linea da Ponte Lagoscuro a Rovigo saranno provvisoriamente riscossi i dritti postati dalle tariffe per la rete veneta.

Art. 15. La risoluzione delle questioni che potranno insorgere col Governo avrà luogo per giudizio d'arbitri; il tribunale arbitrale verrà costituito secondo le norme stabilite per gli arbitramenti colla Società dell'Alta Italia nella convenzione 30 giugno 1864 ed atti successivi.

Art. 16. La presente convenzione non sarà nè definitiva, nè valida se non dopo la ratifica per parte del Consiglio d'amministrazione della Società, e la emanazione del decreto Reale d'approvazione.

Fatta, letta e sottoscritta in doppio originale a Firenze oggi 28 luglio 1866.

*Il ministro dei lavori pubblici* firmato: S. JACINI.

Sottoscritti: GIULIO DAIGREMONT — PAOLO AMILHAU

*Il capo sezione* sottoscritto: MATTEO COBOEVICH.

---

Con decreto del 21 luglio ultimo scorso S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M., su proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, ha nominato membri del Consiglio dell'amministrazione del fondo per il culto:

Astengo commendatore Giacomo, senatore del Regno;

Cortese commendatore Paolo, deputato al Parlamento;

Crispi avv. Francesco, deputato al Parlamento;

Magnani cav. Felice, ispettore generale presso il Ministero delle Finanze;

Tondi cav. Nicola, consigliere d'appello;

Vegni commendatore Giuseppe.

***S. M. il Re e S. A. R. il Principe Luogotenente Generale del Re hanno sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti fatte le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:***

Con decreti del 14 giugno 1866:

Pace Raffaele, vice-pretore nel mandamento d'Introdacqua (Solmona), dispensato da tale ufficio in seguito a sua domanda;

Coletti Nicolangelo, id. nel comune di Rajo del Sangro mandamento di Villa Santa Maria (Lanciano), dispensato da tale ufficio;

Fazio Pietro, id. nel mandamento di Alcamo (Trapani), dispensato da tale ufficio dietro sua domanda.

Campofregoso Luigi, pretore del mandamento di Carpeneto (Acqui), collocato in aspettativa per motivi di famiglia dietro sua domanda;

Cerchiari Capitolino, pretore del mandamento di Spoleto, tramutato al mandamento di Spello (Perugia);

Rosati Augusto, id. di Spello (Perugia), id. di Spoleto;

Brusco Adolfo, id. di Cicagna (Chiavari), id. di Massa.

Bassi Gaetano, id. di Fivizzano (Massa), id. di Cicagna (Chiavari);

Pezzini Giuseppe, id. di Aulla (Massa), id. di Fivizzano (Massa);

Calderara Giovanni Battista, pretore collocato in aspettativa per motivi di salute col Reale decreto 22 febbraio 1866, richiamato in attività di servizio e destinato al mandamento di Viù (Torino);

Canna Carlo, pretore del mandamento di Stradella (Voghera), tramutato al mandamento di Pontestura (Casale);

Carvelli Alfonso, id. a Valenza (Alessandria), id. a Stradella (Voghera);

Gatti Candido, id. in Acqui, id. a Valenza (Alessandria);

Peretti Paolo, id. a Castellazzo Bormida (Alessandria), id. ad Acqui;

Strocchio Carlo, id. ad Occimiano (Casale), id. a Castellazzo Bormida (Alessandria);

Farina Ignazio, id. a Montalto Pavese (Voghera), id. ad Occimiano (Casale);

Chianea Francesco Dalmazzo, id. a Mombaruzzo, (Acqui), id. a Pieve del Cairo (Vigevano);

Gardini Napoleone, id. a Roccaverano (Acqui), id. a Mombaruzzo (Acqui);

Vigorelli Carlo, id. a Pieve del Cairo (Vigevano), id. a Monta Beccaria (Voghera);

Orsi Francesco, id. a Pontestura (Casale), id. a Ponzone (Acqui);

Visone Giuseppe, id. a Ponzone (Acqui), id. a Bassignana (Alessandria);

Tonietti Antonio, nominato conciliatore del comune di Ceppo-Morello, mandamento di Bannio (Ossola);

Crosta-Curti-Petarda Francesco, uditore dal 1862 e vice-pretore presso il mandamento di Varese, nominato pretore del mandamento di Aulla (Massa).

Con Reali decreti del 17 giugno 1866:

Carrara Giorgio, pretore del mandamento di Santa Fiora (Grosseto), dispensato da ulteriore servizio in seguito a sua domanda;

Tassani Francesco, uditore destinato alle funzioni di vice-pretore nel mandamento di Corteolona con l'annuo assegno di lire 800, id. id.;

Scagliotti Sebastiano, conciliatore del comune di Camagna mandamento di Vignale (Casale), dispensato da tale carica dietro sua domanda;

Cervetti avv. Carlo Augusto, id. di Ponzano Monferrato mandamento di Ponzano (Acqui), id. id.;

Piccinini Giuseppe, id. di Terruggia mandamento di Occimiano (Casale), id. id.;

Tabucchi medico Camillo, id. di Ticineto (Casale), id. id.;

Tamborra Corrato, pretore del mandamento di Cerignola (Lucera), tramutato al mandamento di Grumo Appula (Bari);

Palama Carlo, id. di Grumo Appula (Bari), id. di Cerignola (Lucera);

Consigliere Cesare, uditore dalli 8 settembre 1861 e vice-pretore del mandamento di Genova sezione Prè, nominato pretore del mandamento di Santa Fiora (Grosseto).

Con decreti del 20 giugno 1866:

Buracchio Diomede, pretore del mandamento di Celenza Valfortore (Lucera), tramutato al mandamento di Sant'Agata di Puglia (Lucera);

Sarti Ermenegildo, id. di Racconigi (Saluzzo), id. di Gattinara (Vercelli);

Dabbene Giuseppe, id. di Monforte (Alba), id. di Racconigi (Saluzzo);

Diaferia Luigi, approvato negli esami della carriera giudiziaria del 1861, nominato pretore del mandamento di Celenza Valfortore (Lucera).

Con decreti del 24 giugno 1866:

Zoppi Pier Nicolò, notaio esercente da più che tre anni, nominato vice-pretore del mandamento di Levanto (Sarzana);

Roggia Giovanni, id. id. di Arboro (Vercelli);

Riello Giovanni, uditore applicato all'ufficio del procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale in Milano, da oltre sei mesi, è destinato ad esercitare le funzioni di vice-pretore nel mandamento di Spezia (Sarzana);

Crosa Filiberto, id. applicato all'ufficio del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino, id. nel mandamento di Borgo Dora in Torino;

Pedrazzi Francesco, id. id., id. presso la pretura urbana in Torino;

Calestani Luigi, vice-pretore del mandamento di Verolanuova, provvisoriamente applicato a quello di Sabbioneta, ed uditore sino dal giugno 1862, è nominato pretore del mandamento di Valle Castellana (Teramo);

Spano-Pischedda Pietro, pretore del mandamento di Maddalena (Tempio), è collocato a riposo d'ufficio, ed ammesso a far valere i suoi titoli alla pensione che gli potrà competere a termini di legge;

Poddu Giovanni Elia, id. di Muravera (Cagliari), id., id.;

Melis Emmanuele, id. di Seui (Lanusei), id. idem.;

Con decreto del 28 giugno 1866:

Ballerini Giuseppe, uditore sino dal giugno 1862 e vice-pretore presso la pretura urbana di Milano, è nominato pretore del mandamento di Radicofani (Montepulciano).

Con decreti del 4 luglio 1866:

Failla Antonino, vice-pretore del mandamento di Siracusa, dispensato da tale ufficio in seguito a sua domanda;

Buonincontro Nicolò, id., id.;

Marianacci Vincenzo, id. del comune di Torrebruna mandamento di Celenza sul Trigno (Lanciano), dispensato da tale ufficio;

Bajnotti Paolo, uditore collocato in aspettativa per motivi di famiglia col R. decreto 25 maggio 1865, dispensato da ulteriore servizio in seguito a sua domanda;

Vecchi Matteo, conciliatore del comune di Tuoro mandamento di Magione (Perugia), dispensato da tale carica in seguito a sua domanda.

Con decreti 7 luglio 1866:

Simoncelli Nicola, pretore del mandamento di Venafro (Isernia), tramutato al mandamento di Bojano (Isernia);

Severino Carlo, id. di Castellone (Isernia), id. di Carovilli (Isernia);

Di Giuseppe Giuseppe, id. di Carovilli (Isernia), id. di Venafro (Isernia);

Ricco Nicola, id. di Bojano (Isernia), id. di Castellone (Isernia);

Paolinelli Arsenio, id. di Matelica (Macerata), id. di Tolentino (Macerata);

Sabatini Felice, id. di Tolentino (Macerata), id. di Matelica (Macerata);

Ciccone Francesco, conciliatore del comune di Villanova mandamento di Flumeri (Ariano), dispensato da tale ufficio in seguito a sua domanda;

De Hippolytis Pietro, id. di Vallo, id.;

Mazzarella Antonio, id. di San Mauro Cilento mandamento di Pollica (Vallo), id.;

Ragucci Giuseppe, conciliatore del comune di Licusati mandamento di Camerata (Vallo), dispensato da tale ufficio in seguito a sua domanda;

Vitacolonna Scipione, vice-pretore nel mandamento di Chieti, dispensato da ulteriore servizio.

Con decreti dell'11 luglio 1866:

Scalso Giuseppe, vice-pretore nel comune di Petronà mandamento di Petilia Policastro (Catanzaro), dispensato da ulteriore servizio;

Lanni Francesco, id. nel comune di Sant'Elia Fiumerapido mandamento di Cassino, dispensato da tale ufficio in seguito a sua domanda per motivi di salute.

---

I sottodescritti individui sono stati nominati nei Corpi Volontari Italiani ai gradi per ciascuno indicati, colle competenze stabilite pel loro grado a far tempo dal giorno della loro presentazione al Corpo.

Essi dovranno partire immediatamente per raggiungere la loro destinazione.

(*Questo avviso servirà ai medesimi di partecipazione ufficiale.*)

I comandanti dei circondari si atterranno a loro riguardo alle prescrizioni di cui nella Nota inserta nel *Giornale Militare* del 28 maggio 1866, n° 100 a pagina 384.

Per decreto ministeriale del 3 agosto 1866:

Ghedini Cesare, nominato capitano nel 4° reggimento;

Liverani Tancredi, id luogotenente nel 6° id.;

Benazzi Placido, id. id. nel 9° id.;

Amato Eugenio, id. id. nel 10° id.;

Cellini Bernardo, id. sottotenente nel 4° id.;

Zambeccari Angelo, id. id. nel 10° id.;

Boselli Ernesto, id. id. nel 10° id.;

Saraceni Coriolano, id. id. nel 5° id.;

Pelli Cesare, id. id. nel 7° id.;

Delpero-Parizza, nominato sottotenente nella compagnia zappatori del genio.

*Dimissioni:*

Gastaldi Nicolò, maggiore nel 10° reggimento, dimesso dal servizio in seguito a sua domanda per motivi di salute;

Trigona Mariano, luogotenente nel 6° reggimento, dimesso in seguito a sua domanda.

I sottodescritti uffiziali stati nominati nei Corpi Volontari Italiani non avendo finora raggiunta la loro destinazione, sono considerati come demissionari:

Capello Luigi, capitano nel 4° reggimento;

Morra Ferdinando, luogotenente nel 4° id.;

Santoro Cono, sottotenente nel 10° id.;

Girani Pietro, id. nel 10° id.

Manca dott. Giuliano, medico di battaglione nel 3° reggimento, considerata come non avvenuta la nota di dimissione;

Granata dott. Francesco, medico di battaglione nel 1° id., id. id.;

Zuzzi dott. Enrico, medico di battaglione nel 9° id., id. id.;

Ghisleni dott. Francesco, medico di battaglione nel 10° id., id. id.;

Burlando Antonio, capitano nel 5° id., id. id.;

Pienovi Raffaele, sottotenente nel 1° id., id. id.

# PARTE NON UFFICIALE

## INTERNO

### MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO MILITARE

**AVVISO AI NAVIGANTI**

Firenze, 28 luglio 1866, n° 23.

**Oceano Atlantico.**

*Faro di Nostra Signora nella barra di Porto.* — Col giorno 8 maggio 1866 ha cominciato a funzionare un nuovo apparecchio d'illuminazione collocato nella torre dell'antico faro di *Nossa Senhora da Luz* nella costa T. nella entrata della barra di Porto.

Il nuovo apparecchio è lenticolare di 4° ordine, sistema Fresnel. La luce è *bianca fissa* con chiarori di minuto in minuto.

Il fuoco è alto dal livello del mare per $51^{m}$ 62.

La torre nella quale è situato il faro è quadrangolare, tiene $17^{m}$ 36 di altezza ed è dipinta di bianco con una fascia vermiglia di $1^{m}$ 88 di larghezza.

Il faro con atmosfera chiara è visibile a 15 miglia di distanza.

*Golfo del Messico.* — Illuminazione *delle coste* degli Stati-Uniti. Il 1° maggio 1866 si erano accesi *sessantanove* fari flottanti e boe illuminate che erano stati spenti o distrutti durante le guerre di $M^{so}$ dell'America. Restano tuttavia *novantotto* punti da illuminare, di cui qualcuno poco importante pel commercio; ed ora si lavora per illuminarli. Qui appresso vi è la lista delle *novantanove* stazioni ch'erano state illuminate il 1° maggio 1866.

*Virginia.* — Capo Henry, Craney Island, Naval Hospital, White Shoals, Point of Shoals, Deepwater Shoals, punta Jordan, riviera Back, New Point Comfort, Wolf Trap, punta Stingray, punta Upper Cedar, punta Lower Cedar, punta Smith.

*Carolina del Nord.* — Capo Hatteras, boa del Capo Hatteras, Ocracoke, punta M del Royal Shoal, banco Long, banchi Boanoke, Croatan, Wade's Point, Cape Lookout, punta Federal, Frying Pan Schoals, Capo Fear, isola Oak, Seno di Price, punta Orton, Campbell's o isola Big.

*Carolina del Sud.* — Banco Rattlesnake, isola Sulivan, Fort Sumter, castello Pinckney, Batteria, Martin's Industry.

*Giorgia.* — Boa Tybee, Cockspur Island, Oyster Beds, isola Fig, la baia Savannah, boa dell'isola Amelia.

*Florida* — Boa della riviera Saint-Jean, Jupiter Julet (non ancora finita) Capo Florida, Pensacola, faro e boe.

*Alabama* — Isole di Sable e boe, faro della punta Mobile.

*Mississipi* — Isola Ronde, isola Ship, Merrill's Shell, isola Saint-Joseph.

*Luigiana* — Rigolets Ouest, porto Pontchartrain, New Canal, isola Chandeleur, Passe-à-l'Outre, passaggio M°, passaggio L, Testa de' passaggi, baia Barataria, baia Timballier, banco Ship, scoglio di L, rocca Shell.

*Texas* — Passaggio Sabine, punta Bolivar, isola Padre, punta Isabella.

*Golfo S. Lorenzo* (*Isola del Principe Eduardo*). — *Fuoco fisso sulla punta T.* — Il Governo dell'isola del Principe Eduardo rende noto essersi acceso un fuoco fisso sulla estremità T dell'isola da questo nome chiamata Tramontana.

Il fuoco è fisso *bianco* elevato al disopra del mare di metri 24, 4 e con atmosfera chiara è visibile a 14 miglia di distanza.

La torre è a 47° 3' 46" T e 66° 19' 18" P.

**Costa nord del Brasile**

*Banchi di Coroa Grande e di S. Anna.* — I banchi di Coroa Grande e di S. Anna non sono separati che da canali strettissimi ed oltremodo impraticabili. Bisognerà dunque evitare di lasciar correre più a $M^{so}$ che il parallelo della parte T di questi due banchi.

**Oceano Atlantico del nord.**

*Fuoco galleggiante di Rochebonne.* — Il Ministero di agricoltura ecc. avvisa ai naviganti che a partire dal 15 settembre 1866 il pontone ormeggiato a L° della spianata di Rochebonne verso le coste P di Francia, mostrerà durante tutta la notte due fuochi *fissi bianchi* elevati al di sopra del livello del mare l'uno per 14 e l'altro per 10 metri e visibili da dieci miglia lontano con atmosfera chiara.

Il pontone è dipinto di rosso ed i due alberi sono sormontati da palloni visibili: esso è ormeggiato con 48 metri di fondo in bassa marea ed a 46° 12' T e 4° 41' P circa.

In tempo di nebbia sarà suonata una campana per lo spazio di un minuto con intervallo di 3 minuti, ed il suono diverrà continuo nel momento che una nave vi passerà davvicino. Si è in progetto di rimpiazzare questa campana con una tromba ad aria compressa che recherà il suono ad una grande distanza. I naviganti saranno informati dell'epoca in cui avverrà un tale cambiamento.

*Avviso.* — Le misure adottate per l'ancoraggio e l'esperienza acquistata nel decorso inverno fanno sperare che sarà possibile di conservare questo pontone galleggiante in ogni tempo malgrado la violenza del mare in quei paraggi, ma non si possono dare formali assicurazioni a tal riguardo.

**Oceano Pacifico.**

*America del Sud* (*costa di Ponente*).

*Scoglio innanzi l'isola Tranque* (*Golfo di Corcovado*). — Il ministro della marina a Madrid ha fatto noto che nel 1° marzo 1866 le fregate spagnuole *Numancia* e *Blanca* hanno scoverto uno scoglio innanzi alla punta *Sentinelle*, estremità L° dell'isola Tranque golfo di Corcovado.

La missione premurosa di questi bastimenti non permise loro di esaminare il pericolo; ma esse riconobbero uno scoglio nero di venti metri circa di estensione. Il mare si frangeva sopra leggermente in modo da renderlo visibilissimo.

I rilevamenti presi a due miglia di distanza ed al momento in cui la punta *Sentinelle* si vedeva a $M^{so}$ 68 P, lo piazzano a 42° 58' $M^{so}$ e 75° 38' 39" P.

I rilevamenti sono veri — variazione 19° 55' L° nel 1866.

**Mare del Nord.**

*Inghilterra* (*costa di Levante, Faro di Lowstoft.* — La corporazione di Trinity-House in Londra previene i naviganti che verso il 1° ottobre 1866 il fuoco inferiore di Lowstoft sarà trasportato in un nuovo faro costruito su la punta di Lowestoftness.

Il fuoco sarà *fisso a luce verde e rossa*, elevato di $12^{m}$, 2 dal livello dell'alta marea; sembrerà *rosso*, da lontano, e *verde* dalla rada, a T e $M^{so}$. La nuova torre resta a mezzo miglio circa per $M^{so}$ 46° L° del faro superiore, ed a poco più di un quarto di miglio a L° 34° T dell'attuale faro inferiore.

I rilevamenti son veri. Variazione 20° 5' M nel 1866.

*Canale di Bristol* (*coste di Libeccio, Battello fanale presso il banco di Une-Brasse*). — Verso il 1° ottobre 1866 si ancorerà un faro galleggiante vicino all'estremità di P del banco di *Une-Brasse*, nel canale di Bristol. — Il battello farà vedere un *fuoco girante a luce naturale*, con brevi ecclissi, elevato di $11^{m}$, 5 dal livello del mare. Per distinguerlo facilmente dagli altri fanali sarà acceso un *fuoco fisso a luce rossa* su di un piccolo albero a poppa del battello ad un'altezza di $4^{m}$, 2.

Si farà poi conoscere la posizione esatta di questo battello-fanale.

*Faro fisso sul Hook-von-Holland.* — Dal 1° maggio 1866 è stato acceso un nuovo faro per indicare il Hook-von-Holland, sito alla parte di T della imboccatura della Meuse passaggio *Brielle*

Il fuoco è *fisso a luce rossa* elevato di $6^{m}$ dal livello del molo, alla cui estremità è situato; e con atmosfera chiara può essere visto da 6 miglia.

**Mare Mediterraneo.**

*Faro nel porto di Sour* (*anticamente Tiro — Impero Ottomano*) — Il 15 luglio 1866 vennero accesi sulla punta P della città di Sour, su di un'antica batteria in riva al mare, due *fuochi bianchi* l'uno perpendicolarmente all'altro.

I rilevamenti sono i seguenti:

Latitudine 33° 17' T.

Longitudine 35° 14' 50" L° meridiano di Greenwich.

Id. 32° 54' 35" L° meridiano di Parigi.

Elevazione del fuoco superiore al di sopra del livello del mare 17 metri — Portata 5 miglia.

*Faro nel porto di Saida (antica Sidone — Impero Ottomano).* — A M^no dell'isola di Saida ed innanzi all'entrata dell'antico porto della Saida ed a 200 metri circa dalla sua estremità vennero collocati il 15 luglio 1866 due fari a *luce rossa* l'uno perpendicolarmente all'altro.

I rilevamenti sono i seguenti:

Latitudine 33° 34' 15" T.

Longitudine 35° 24' 40" L° meridiano di Greenwich.

Id. 33° 4' 25" L° meridiano di Parigi.

Elevazione del faro al di sopra del livello del mare 19 metri — portata 5 miglia.

*Banco scoverto presso il Capo Matapan (Morea).* Il comandante, Lindesay Brine, del bastimento da guerra inglese a vapore *Racer* ha fatto durante cinque giorni dello scorso aprile continue ricerche, onde scovrire il banco di 3^m 66 segnalato dal sig. George Yeoman capitano della barca inglese *Vigilia* che trovasi a 36° 3' 30" T, 20° 13' L° al M^no 3° 30' L° del Capo Matapan ed a P 3° 30' M^no dell'isolotto Ovo.

Il signor Brine ha scandagliato con 183 metri di fondo non solamente nel sito sopra enunciato ma in tutte le direzioni, e sopra una superficie di circa 4 miglia, senza mai aver potuto trovar fondo; esso non ha visto neppur qualche macchia sulla superficie delle acque, o traccia di frangenti od altri fondi.

Da alcune notizie avute dallo stesso ufficiale a Cerigo risulta che i marini i più antichi di quest'isola ed i capitani di bastimento che frequentano di abitudine, non hanno alcuna conoscenza del pericolo in quistione. In riassunto tutte queste dichiarazioni valgono a provare che questo banco non esiste.

Lo stesso ufficiale ha esaminato egualmente la stessa posizione della spianata di 14^m 6 (segnata dubbiosa) al M^no L circa a 10 miglia del Capo Matapan, e non ha trovato nulla che possa far credere all'esistenza di questo pericolo, il quale in conseguenza può venire cancellato dalle carte.

I rilevamenti sono veri. Variazione 9° M nel 1866.

Per il Ministro
*Il Direttore Generale del servizio militare*
E. Di Brocchetti.

## NOTIZIE ESTERE

Inghilterra. — Si legge nel *Times:*

Appena posata la gomena del telegrafo transatlantico già trasmette molti dispacci. Il messaggio della regina naturalmente ha avuto gli onori della inaugurazione. Il messaggio diceva:

« Da parte della Regina, Osborne, al Presidente degli Stati Uniti a Washington:

« La regina felicita il Presidente della completa riuscita di una impresa che la regina spera debba contribuire a stringere viepiù l'unione degli Stati Uniti e dell'Inghilterra. »

— Si legge nel *Morning Herald*:

Alcune deputazioni delle associazioni degli operai di Londra, e la lega riformista si sono recate dai *Lands committee* per concertarvi il prossimo *meeting* riformista della città. La prima società sopra nominata era rappresentata da Polter e Hartwell, la seconda da Beales, Homell, Woltorn e Guedella.

La seduta è stata privata, ma siamo informati che furono adottate le seguenti decisioni, cioè che il *meeting* dovrebbe adunarsi il prossimo 18 agosto, e che sarebbero nominati sei membri appartenenti a ciascuna delle dette società per redigere gli avvisi pubblici, che nulla contengano che possa offendere le autorità, e il governo.

— Si legge nel *Times:*

Il *bill* relativo alle fortificazioni per la presente sessione autorizza un aumento di 50,000 sterline, destinate ai lavori di difesa.

E dovrassi ricavare dal prodotto della vendita delle rendite annue per un tempo non eccedente i trent'anni le quali 50,000 sterline sono necessarie a riparare i forti di Tilbury e Tavern.

Le somme già votate ascendono a 5 milioni 150,000 sterline che sono portate ora a 5 milioni 200,000 lire; e siccome la spesa presunta per quei lavori è di 6 milioni 997,000 lire sterline, resterà un eccedente di un milione e 797,000 lire sterline da votare nelle future sessioni.

— Si scrive da Londra alla *France* 31 luglio:

Un *meeting* popolare in favore della riforma si è adunato ieri sera a Agricultural Hall, Islington. Vi presero parte molte deputazioni venute da tutte le parti di Londra. Il *meeting* fu presieduto da Beales. Fra i presenti si notò Mill, deputato al Parlamento.

Furono adottate varie risoluzioni, una delle quali biasima la condotta del Governo per avere impedito la riunione in Hyde Park. Un'altra chiede che sia presentata una petizione al Parlamento onde sia fatta un'inchiesta sulla condotta di Riccardo Mayne e sulla polizia a Hyde Park.

Furono pronunziati molti discorsi; tutti protestano e negano che il popolo sia indifferente alla riforma elettorale ed insistono perchè si faccia una inchiesta sulla condotta degli agenti della polizia. L'ordine fu perfetto.

— Camera dei comuni, tornata del 30 luglio:

Lord Naas, rispondendo a Maguire, dice che ha intenzione di domandare domani sera alla Camera l'autorità di presentare un progetto per rinnovare la sospensione dell'*habeas corpus* in Irlanda.

Francia. — Si scrive al *Morning Post* da Parigi, 28:

Circolano molte false notizie intorno alle relazioni tra la Porta e il governo dei Principati Danubiani. Il fatto è che il Governo ottomano accetta di buon grado il principe tedesco per ospodaro, ma sotto le condizioni che attengono alle controversie militari che sinora hanno impedito la fine de' negoziati. I Governi d'Inghilterra e di Francia si assistono reciprocamente nel rimuovere le difficoltà, e si può credere che il principe Carlo andrà presto a Costantinopoli. Non è vero che la Porta ha accettato l'aumento del tributo, il quale del resto il Governo ottomano nè chiese mai nè bramò. Il Governo danubiano ha ricusato di ravvicinarsi alla Russia, e se ne sta al trattato di Parigi intorno alla ingerenza estera.

Prussia. — Si scrive da Berlino al *Monit. du soir*:

Il Re ed il conte Bismarck dovendosi trattenere per qualche tempo al quartier generale per le trattative dei preliminari della pace, si decise di aggiornare per qualche giorno l'apertura delle Camere.

In questa sessione si discuteranno pochi progetti di legge, e si crede che l'amministrazione sia in grado di dare sin d'ora il conto delle spese cagionate dalla guerra attuale.

Per la neutralizzazione della fortezza sassone di Koenigstein, su l'Elba, fra Praga e Berlino si potè riprendere il servizio diretto fra queste due città, ciò che porta un grande vantaggio per la sicurezza e celerità delle comunicazioni.

Nella loro ritirata gli Austriaci non hanno distrutto che pochi tronchi brevissimi di strada ferrata; gli ingegneri mandati da Berlino e da Breslau hanno radunato delle squadre d'operai sul luogo, ed in meno di tre giorni furono ristabilite le comunicazioni fra la capitale ed il quartier generale.

— Si scrive da Berlino, 28 luglio, all'*Indép. Belge*:

I preliminari di pace conchiusi coll'Austria stabiliscono in sostanza la dissoluzione della Dieta, il riconoscimento per parte dell'Austria di tutti gli accordi che la Prussia potrebbe prendere nel nord della Germania, la cessione dello Schleswig-Holstein, ed il pagamento di una parte delle spese di guerra.

L'Austria adunque ha decisamente abbandonati i suoi alleati; essa non fece che intercedere a favore della Sassonia senza però stipulare cosa alcuna a suo riguardo.

Si sa in modo positivo che la Prussia è decisa a mantenere come base della pace l'unione alla Prussia dei paesi da lei occupati al nord sulla linea del Meno, rispettando le loro costituzioni particolari, le quali potranno sussistere come costituzioni provinciali, e le loro istituzioni comunali ed amministrative.

Perciò tutto l'Annover, l'Assia Elettorale, il Nassau, la parte settentrionale dell'Assia Darmstadt, Sassonia Meiningen e Reuss, ramo primogenito, sarebbero uniti alla Prussia. L'aumento della popolazione della Prussia oltrepasserebbe i 3 ai 4 milioni d'abitanti.

La riforma federale sarebbe naturalmente applicata agli altri Stati alleati della Prussia nella Germania settentrionale.

Per quanto alla Sassonia la questione rimane sempre pendente: non si ritiene improbabile che il circolo di Bautzen e quello di Lipsia vengano ceduti alla Prussia, l'ultimo almeno.

L'Assia Darmstadt verrà probabilmente indennizzata della sua parte settentrionale; e si crede che lo sarà a spese della Baviera.

— Si scrive da Berlino, 27 luglio, al *Moniteur:*

I ministri del commercio, dell'interno e delle finanze si danno ogni cura per diminuire le sofferenze delle classi industriali ed operaie.

Le famiglie dei soldati della landwehr sono autorizzate ad esercitar il diritto di pascolo nei boschi dello Stato senza pagare il canone.

Nella campagna dove si lamenta molto la mancanza di braccia al momento del ricolto si fecero venire degli uomini da' paesi vicini; e la miseria non si fa troppo sentire.

Le condizioni sono più tristi per le fabbriche, le quali sono quasi tutte chiuse; sicchè nelle ultime settimane si ebbero a deplorare molti fallimenti.

— Si legge nella *Zeid. Corrisp.* di Berlino:

Il Governo proponendo alle Camere la legge sul prestito esporrà quale sia la situazione finanziaria del paese.

Da questa esposizione la rappresentanza nazionale vedrà con piacere, che malgrado i grandi armamenti fatti, e malgrado la guerra che ha scosse tutte le risorse, le finanze della monarchia prussiana ed il suo credito si trovano in condizioni favorevolissime.

È desiderabile che sieno quanto prima convocati gli Stati dell'Elettorato d'Assia affinchè possano pronunciarsi sulla posizione futura del loro paese rispetto alla Prussia.

America. — Si legge nella *Indépendance Belge:*

Nuova York 17 luglio:

Come era preveduto, il presidente ha apposto il veto al secondo *bill* del segretariato dei liberati come aveva fatto al primo. E male che in tal guisa abbia preparato un facile trionfo ai suoi nemici radicali. Infatti le due Camere, senza neppure udire la lettura del messaggio presidenziale, hanno di nuovo passato il *bill* alla maggioranza di 104 voti contro 33 alla Camera e di 33 contro 12 al Senato.

Continua la crisi ministeriale. Sembra oggi che il Congresso non si separi lunedì prossimo non ostante la risoluzione adottata nel *Caucus* dai radicali delle due Camere, ma nella Camera dei rappresentanti cominciano a diradarsi i membri; ne mancano già quarantasette.

## NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Siamo lieti di pubblicare la seguente lettera, la quale ci porge nuovo argomento di splendida carità cittadina, e fa testimonianza come anche nelle più lontane regioni l'amor di patria suscita a patriottiche e generose opere:

Lima, 21 giugno 1866.

Ill.mo signore,

Desiderando contribuire, quantunque in lieve scala, ai bisogni della mia patria, prego la S. V. a volermi sottoscrivere per la somma di cinquemila lire italiane mensuali, per lo spazio di venti mesi, da cominciare tostochè sia composto un Comitato per soccorrere gli orfani e le vedove di coloro che cadranno sul campo dell'onore combattendo per la totale indipendenza della nostra Italia.

Aspetto conoscere da V. S. la formazione del detto Comitato, per compiere al dovere che colla presente mi impongo.

Pregandola a voler informare S. E. di questa mia offerta, ho l'onore di sottoscrivermi

*Della S. V. dev.° ed obb.° servo*
Luigi Giosuè Rainusso.

*All'onorevole sig. commendatore Marcello Cerruti, segretario generale del Ministero degli affari esteri — Firenze.*

Il *Bollettino del Popolo*, giornale che da 15 giorni pubblicasi a Padova, reca un sommario delle deliberazioni prese dal Consiglio comunale di quella città il 28 luglio. Ne togliamo quanto segue:

Si stabilì poi un premio di italiane lire 4,000 a chi pianterà la prima bandiera sopra un forte dei nemici, e di 3,000 a chi s'impadronirà di un vessillo austriaco. Si decretarono anche pensioni annue dalle 400 alle 300 lire italiane ai nostri soldati che rimanessero più o meno gravemente feriti ed imperfetti. Alle loro vedove e figli si fissò l'annua pensione di lire ital. 300.

Quanto alla pensione da darsi alla madre del popolano Luigi Peron venne proposta in italiane lire 750, e portata dal Consiglio a 1,000 dietro mozione del Sacchetto.

Si decise ancora che la medaglia d'onore ad Alberto Cavalletto fosse d'oro e del valore di 100 zecchini; e che se ne dovessero coniare 200 di bronzo da dispensarsi ai consiglieri comunali ed ai benemeriti della patria.

Fu eletta dal seno del Collegio una commissione per la compilazione del diploma, con cui verrà onorato della cittadinanza padovana Dario Delù capitano dei lancieri Vittorio Emanuele.

— Il Consiglio comunale di Calvi (Terni) in seduta 16 giugno stabilì un premio di lire 100 per que' soldati che combattendo nell'attual guerra dell'indipendenza italiana riportassero ferite o ritornassero mutilati, o vi perdessero la vita, destinando in quest'ultimo caso il premio o sussidio alle loro famiglie; ed un altro premio di lire 50 ai soldati che torneranno fregiati della medaglia al valor militare.

— Il Consiglio comunale di Collemancio (Fuligno) in seduta 20 maggio deliberò un premio di lire 100 ai soldati e militi che ritorneranno decorati della medaglia al valor militare, non che di concorrere con tutte le proprie forze per la presente guerra pronto a votare sussidi per le famiglie povere che perdessero i loro figli.

— Il Consiglio comunale di Sigillo (Fuligno) con deliberazione 14 giugno stabilì quanto appresso:

1. Un premio di lire 100 a favore delle famiglie povere che perdessero un figlio combattendo, o rimanesse mutilato;

2. Un premio di lire 100 a favore del milite di Sigillo che pianterà per il primo il vessillo italiano su di un baluardo occupato dal nemico.

3. Altro simile premio a chi riporterà la medaglia al valor militare.

— Il municipio di Piano di Sorrento (Castellamare di Stabia) deliberava quanto segue in favore dei militari combattenti di quel comune:

1° Un premio di lire 1,000 al soldato o volontario del comune che prenderà una bandiera austriaca; o entrerà il primo in una fortezza nemica, dietro attestato delle competenti autorità.

2° Un premio di lire 500 al soldato o volontario, che per ferite riportate in guerra fosse reso inabile al lavoro.

3° Un premio di lire 100 al soldato sia di mare, che di terra, che avrà meritata la medaglia al valor militare.

4° Un sussidio alle famiglie povere degli iscritti della guardia mobile e de' contingenti di mare e di terra.

— In Amalfi (Salerno) per iniziativa del municipio, istallavasi una Commissione con incarico di raccogliere dalla carità cittadina bende, filacce e compresse pei feriti dell'esercito, nonchè delle somme per assegno mensile alle famiglie povere dei richiamati sotto le armi.

Il municipio istesso vi concorse per lire 600, oltre di lire 500 promesse a quel prode soldato di Amalfi che si fosse distinto con atto di valore.

Di già venne eseguita una spedizione di dieci grandi casse di limoni e d'una cassa di circa 80 chilogrammi di fili, bende e compresse.

— Intorno alla meteora del 24 luglio leggesi nel *Sole* quanto segue:

Le notizie parziali ed isolate che i nostri periodici vanno in questi giorni pubblicando sulla meteora del 24 luglio, non valgono che a dare una imperfetta idea sulla portata ed estensione del terribile disastro.

Quella meteora si estese dalle Alpi all'Adriatico; e pei suoi strani fenomeni ed i suoi terribili effetti va registrata fra le più straordinarie e memorabili che conti la storia del nostro paese.

Staccatasi dai monti che soprastanno a Torino, attraversò il vasto territorio del circondario di Vercelli, ed indi, sempre costeggiando il Po, si spinse fino al Ferrarese. Insomma, tutta la pingue vallata del Po fu devastata dalla bufera e dalla grandine in modo da non lasciarvi, per così dire, alcuna traccia di vegetazione. Il Vercellese, il Casalasco, il Pavese, il Lodigiano, il Cremonese, il Piacentino, il Mantovano, e da ultimo la provincia di Ferrara, tutti questi territorii hanno pagato chi più chi meno un triste e ben grave tributo all'orrendo flagello.

Mentre un'impetuosa e irresistibile bufera svelleva alberi secolari, abbatteva case, uccideva uomini e bestie, il fulmine incendiava cascinali, e la grandine, quale a pochi è dato di ricordarne di simile, devastava le campagne e distruggeva sotto i suoi colpi un'estesa e rigogliosa vegetazione di grano turco, di praterie, e in ispecie di riso e di canape.

E per dare un'idea della straordinaria grossezza della grandine caduta, basti dire che, mentre in molti siti le tegole dei tetti vennero orribilmente frantumate, a Piave Porto Morone più di 126 persone sono sotto cura medica per ferite riportate dalla gragnuola, e fra queste 20 o 25 versano in grave pericolo di vita.

Un disastro così esteso e fenomenale, che ha portato il lutto e la desolazione in tanti territorii poc'anzi così floridi per proverbiale dovizia di suolo, ci consta che ha causato per contraccolpo una non lieve scossa alla Società di assicurazione contro la grandine. E ciò è naturale, imperocchè ogni istituzione non può a meno d'essere scossa, quando è colpita da infortunii che per la loro straordinarietà sorpassano ogni previsione ed alterano tutti i calcoli della prudenza e della più matura riflessione. E questo doveva tanto più verificarsi in una annata come la presente, nella quale la grandine anche prima della memorabile giornata del 24 luglio non aveva mai avuto tregua.

Se vi ha adunque chi crede che nei flagelli elementari esista per legge naturale un limite, se vi ha chi pensa che in un paese esistano territorii più degli altri favoriti dalla fortuna ed al coperto dal disastro della grandine, può ora restare convinto che nel corso delle meteore non vi ha legge nè ordine prestabilito, e che le grandini cadono alla rinfusa dove il vento le porta, e si ripetono senza misura nè limiti, finchè non ne è cessata la causa; per cui, siccome vi hanno annate nelle quali la grandine comincia dal marzo per finire in ottobre, altri se ne verificano, nelle quali le meteore son poche e circoscritte.

Sia questo fatto un avvertimento per l'agricoltura, onde essa provveda in tempo a rafforzare col suo concorso gli istituti di assicurazione, e massime quelli che si fondano sull'associazione. Si rammentino i proprietarii e gli agricoltori che il flagello della grandine da qualche anno va rendendosi sempre più esteso e terribile, e non si affidino alla cieca fortuna, poichè quando meno si pensa il flagello può arrivare, e non abbiano, dissestati dal patito disastro, a pentirsi di non averlo in tempo prevenuto col beneficio dell'assicurazione.

## ULTIME NOTIZIE

Presentarono indirizzi a S. M. il Re, ed ai Reali Principi

Le rappresentanze municipali di Taranto, Chianciano, Pausula, Gamalero, S. Cristoforo, Uzzano, Reggello.

Parecchi giornali austriaci annunziarono, e altri giornali stranieri e gl'italiani riprodussero da quelli l'annunzio, che alcuni individui della pirofregata *Re d'Italia* e della *Palestro*, sommerse nelle acque di Lissa, si salvarono a nuoto su quelle coste e furono raccolti da navi austriache e condotti prigioni.

Di leggeri si comprende come somigliante annunzio abbia fatto affluire agli uffici del Ministero della marina le domande di notizie intorno ai naufraghi.

Affine di dare una giusta soddisfazione al pubblico il Ministero suddetto fu sollecito ad adoperarsi per avere notizia ufficiale di coloro che nel modo sopra indicato si salvarono; e a quest'uopo invitò senza indugio il Ministero degli affari esteri a voler far pratiche attive, coi mezzi che sono a sua disposizione, per conoscere i nomi dei salvi.

Non appena questi saranno accertati, si recheranno a pubblica notizia.

## DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 2.

*Chiusura della Borsa di Parigi.*

| | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Fondi francesi 3 0/0 | 69 65 | 69 15 |
| Id. 4 1/2 0/0 | 97 50 | 97 35 |
| Consolidati inglesi | 88 3/8 | 88 3/8 |
| Cons. italiano 5 0/0 (in contanti) | 52 — | 52 — |
| Id. (fine mese) | 52 25 | 51 30 |
| Id. (fine pr.) | 52 20 | 51 20 |
| VALORI DIVERSI. | | |
| Azioni del Credito mobiliare francese | 668 | 616 |
| Id. italiano | — | — |
| Id. spagnuolo | 355 | 342 |
| Azioni strade ferrate Vittorio Emanuele | 83 | 80 |
| Id. Lomb.-venete | 391 | 387 |
| Id. Austriache | 355 | 351 |
| Id. Romane | 62 | 62 |
| Obb. strade ferr. Romane | 110 | 115 |
| Obbligazioni della ferrovia di Savona | — | — |

Parigi, 2.

Situazione della Banca. Aumento numerario milioni 17 1/3; biglietti 15; diminuzione conti particolari 5 3/5; anticipazioni 1 1/5; portafoglio 14; tesoro stazionario.

Heidelberg, 2.

I Prussiani hanno occupato Heidelberg e Manheim.

Berlino, 2.

La *Gazzetta provinciale* loda la generosa e disinteressata condotta dell'imperatore Napoleone; dice che l'imperatore non cerca nè per sè nè per la Francia altra cosa che l'onore e la gloria di fare prevalere fra i sovrani la sua autorità a favore di una equa pace.

Messina, 2.

Oggi giunsero i marinai superstiti del *Palestro* e del *Re d'Italia* appartenenti alla nostra provincia. La città imbandierossi immediatamente; le autorità civili e militari e il popolo li accolsero fra applausi e li accompagnarono per la città al suono delle bande musicali.

## TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

**ARENA NAZIONALE**, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da A. Dondini rappresenta: *Il vero blasone.*

**ARENA GOLDONI**, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Franc. Coltellini rappresenta: *Il Maledetto.*

### UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 2 agosto 1866, ore 8 ant.

Barometro innalzato in media di 3 millimetri su tutta la Penisola. Cielo qua e là coperto. Mare generalmente tranquillo, meno che a Genova e a Bari ov'è agitato. Dominano i venti del terzo e quarto quadrante.

Stagione variabile.

Mancano i dispacci dall'estero.

### OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

*fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze*

Nel giorno 1° agosto 1866.

| | ORE | | |
|---|---|---|---|
| | 9 antim. | 3 pom. | 9 pom. |
| Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero | mm 750, 5 | mm 751, 3 | mm 753, 0 |
| Termometro centigrado | 25, 0 | 27, 5 | 22, 5 |
| Umidità relativa | 53, 0 | 40, 0 | 65, 0 |
| Stato del cielo | sereno e nuvoli | sereno | sereno e nuvoli |
| Vento direzione | SO | NO | O |
| Vento forza | debole | quasi for. | debole |

Temperatura { Massima + 28,0 / Minima + 18,8 }

Minima nella notte del 2 agosto + 15,0.

Nel giorno 2 agosto 1866.

| | ORE | | |
|---|---|---|---|
| | 9 antim. | 3 pom. | 9 pom. |
| Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero | mm 754, 4 | mm 751, 6 | mm 752, 2 |
| Termometro centigrado | 24, 0 | 28, 5 | 22, 5 |
| Umidità relativa | 65, 0 | 42, 0 | 63, 0 |
| Stato del cielo | sereno | nuvolo sereno | nuvolo |
| Vento direzione | SO | NO | N |
| Vento forza | debole | quasi for. | debole |

Temperatura { Massima + 29,3 / Minima + 15.0 }

Minima nella notte del 3 agosto + 18,8

## LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 3 Agosto 1866).

| VALORI | VALORE NOMINALE | FINE CORRENTE L | FINE CORRENTE D | FINE PROSSIMO L | FINE PROSSIMO D | NOMINALE | PREZZI FATTI | CAMBI | GIORNI | L | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendita Ital. 5 °/o god. 1 lugl. 66 | | 56 1/4 | 55 3/4 | » » | » » | » » | » » | Livorno | 8 | | |
| Detto in sott. » » | | » » | » » | » » | » » | » » | » » | Detto | 30 | | |
| » 3 °/o » 1 aprile | | 41 1/2 | 41 » | » » | » » | » » | » » | Detto | 60 | | |
| Impr. Ferriere 5 °/o » 1 gen. 66 | 840 | » » | » » | » » | » » | » » | » » | Roma | 30 | | |
| Obb. del Tesoro 1849 5 °/o p. 10 » » | 840 | » » | » » | » » | » » | » » | » » | Bologna | 30 | | |
| | | | | | | | | Ancona | 30 | | |
| Az. Banca Naz. Tosc. » 1866 | 1000 | 1420 | » » | » » | » » | » » | » » | Napoli | 30 | | |
| Dette Banca Nazion. nel Regno d'Italia » » | 1000 | » » | » » | » » | » » | 1420 | » » | Milano | 30 | | |
| | | | | | | | | Genova | 30 | | |
| Cassa di sconto Toscana in sott. | 250 | » » | » » | » » | » » | » » | » » | Torino | 30 | | |
| Banca di Cred. It. god. 1 genn. 66 | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | » » | Venezia e f. g. | 30 | | |
| Obblig. Tabacco » » | 1180 | » » | » » | » » | » » | » » | » » | Trieste | 30 | | |
| Az. SS. FF. Romane » 1 ott. 65 | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | » » | Detto | 90 | | |
| Dette con prelaz. 5 °/o (Ant. Cent. Toscane) » 1 genn. | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | » » | Vienna | 30 | | |
| | | | | | | | | Detto | 90 | | |
| Obblig. 5 °/o delle sud. » 1 ott. 65 | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | » » | Augusta | 30 | | |
| Obb. 3 °/o SS.FF. Rom. » » | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | » » | Detto | 90 | | |
| Az. ant. SS. FF. Liv. » gen. 66 | 420 | » » | » » | » » | » » | » » | » » | Francoforte | 30 | | |
| Dette (ded. il suppl.) » 1 luglio | 420 | » » | » » | » » | » » | » » | » » | Amsterdam | 90 | | |
| Obb. 3 °/o delle sudd. » gen. 66 | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | » » | Amburgo | 90 | | |
| Dette » 1 ott. 65 | 420 | » » | » » | » » | » » | » » | » » | Londra | 30 | | |
| Obb. 5 °/o SS. FF. Mar. » 1 gen. 66 | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | » » | Detto | 90 | | |
| Dette (ded. il suppl.) » » | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | » » | Parigi | 30 | | |
| Az. SS. FF. Merid. » » | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | » » | Detto | 90 | | |
| Obbl. 3 °/o delle dette » 1 aprile | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | » » | Lione | 90 | | |
| Ob. dem. 5 °/o serie c. » » | 505 | 370 » | 365 » | » » | » » | » » | » » | Detto | 90 | | |
| Dette serie non comp. » » | 505 | » » | » » | » » | » » | » » | » » | Marsiglia | 90 | | |
| Impr. com. 5 °/o obbl. » 1 gen. 66 | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | » » | Napoleoni d'oro | | 21 72 1/2 | 21 72 1/2 |
| Detto in sottoscriz. » » | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | » » | | | | |
| Detto liberate » » | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | » » | Sconto Banca | | | |
| Impr. com. di Napoli » » | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | » » | | | | |
| Detto di Siena » » | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | » » | | | | |
| Pantelegrafo Caselli » » | | » » | » » | » » | » » | » » | » » | | | | |
| Motore Barsanti Matteucci 1ª serie » » | | » » | » » | » » | » » | » » | » » | | | | |
| Detto detto 2ª serie » » | | » » | » » | » » | » » | » » | » » | | | | |
| 5 °/o Ital. in picc. pezzi » 1 lugl. 66 | | » » | » » | » » | » » | 60 » | » » | | | | |
| 3 °/o Idem Idem » | | » » | » » | » » | » » | 42 » | » » | | | | |

| VALORI A PREMI | FINE CORRENTE PREZZO Lettera | FINE CORRENTE PREZZO Denaro | FINE CORRENTE PREMIO | FINE PROSSIMO PREZZO Lettera | FINE PROSSIMO PREZZO Denaro | FINE PROSSIMO PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 °/o godimento 1° gennaio | » » | » » | » » | » » | » » | » » |
| 3 °/o » 1° settembre | » » | » » | » » | » » | » » | » » |
| Azioni Strade Ferrate Livornesi | » » | » » | » » | » » | » » | » » |
| Dette Meridionali | » » | » » | » » | » » | » » | » » |

OSSERVAZIONI

*Prezzi fatti del 5 °/o*

*Il Sindaco* Augusto Montera.

Francesco Barberis, *gerente.*

## STAZIONE DI CURA A RECOARO, (Provincia di Vicenza, nel Veneto) — a tre ore dalla stazione delle Tavernelle ed a quattro da Vicenza che stanno sulla via ferrata Venezia-Verona.

Le acque minerali, **acidulo-salino-ferruginose**, che qui si bevono da fonti diverse, già celebri in tutta Italia, sono specialmente indicate nei vomiti, entero-gastralgie, dispepsie, diarree croniche, ingorghi al fegato ed alla milza, emorroidi, anemia, clorosi, palpitazione di cuore, disordini mestruali, ed altre molte affezioni di lento decorso e ribelli, specialmente dei visceri addominali.

Recoaro giace in una posizione incantevole, nella valle dell'Agno, gode di estate, di fresco ed ottimo clima, svariate ombrose ed amenissime passeggiate, zolle di terra e piante e boschetti d'un verde sorprendente, bellissimo, poggi, vedute e cascate d'acqua pittoresche, acque dolci eccellenti, ufficio postale, stazione telegrafica ecc.; e il forestiere vi trova tutti i conforti della vita, ottimi alberghi con tavola rotonda e a modici prezzi, alloggi privati, buoni caffè e trattorie, ecc.

Si annuncia poi, a norma dei forestieri, che anche in quest'anno sono aperti regolarmente, come sempre, e lo saranno per tutto il mese di settembre, lo stabilimento di cura e le altre fonti, sventolando la bandiera nazionale, ed essendo libere le strade, specialmente dal lato di Vicenza, Padova, Rovigo e Ferrara.

Recoaro, 30 luglio 1866. 2028

BAGNI **SAXON** CASINO

Vallese (Svizzera) 1145

APERTO TUTTO L'ANNO

**ROULETTE a UN ZERO — Minimum UN FRANCO**
**TRENTA e QUARANTA Minimum 2 FRANCHI**

Vi si trovano gli stessi divertimenti come negli Stabilimenti congeneri d'oltre Reno.

Tavola confortevole e comodi appartamenti.

## PEL MINISTERO DELLE FINANZE

### SOTTO-PREFETTURA DI COMACCHIO.

### AVVISO DI NUOVO INCANTO

*per la vendita di tutto il fieno, fraina, gramigna e cannelli raccolti nell'anno corrente nelle singole valli e dossi di spettanza dell'Amministrazione Valli di Comacchio.*

Non avendo avuto effetto l'asta pubblica delli 26 spirante mese per la vendita dei suddetti oggetti ed in conformità al precedente avviso in data 10 mese suddetto, si procederà a nuovo incanto il giorno 15 agosto prossimo alle ore 11 ant. in questa sotto-prefettura avanti l'ill.mo sig. sotto-prefetto con l'intervento del sig. reggente dell'Amministrazione delle Valli per l'appalto suindicato alle seguenti condizioni:

1° L'esperimento sarà fatto ad estinzione di candela vergine a termini del R. decreto 3 novembre 1861, e del regolamento 13 dicembre 1863 sulla contabilità generale dello Stato, n° 1628.

2° Nessuno sarà ammesso all'asta, se preventivamente non ne avrà garantiti gli effetti mediante il deposito in numerario od in effetti pubblici al portatore di italiane L. 600 (seicento) da restituirsi a senso dell'art. 83 del detto regolamento.

3° La vendita del fieno, fraina, gramigna e cannelli ha luogo nella totalità e qualità, come ora detti oggetti si trovano ammassati, e l'asta relativa si aprirà in ragione di lire cinque per ogni quintale metrico.

4° Il pagamento del prezzo di delibera verrà dal deliberatario eseguito in due rate, l'una dopo levati i primi duemila quintali metrici, e la seconda in fine delle consegne, salvo di avere ragione in questa del dì più o del di meno che fosse per verificarsi.

I detti pagamenti dovranno essere fatti nella cassa della detta Amministrazione.

5° A garanzia dell'esatta esecuzione del contratto, lo imprenditore sarà tenuto di depositare all'atto della stipulazione del detto contratto la somma di L. 15,000 in numerario od in cartelle dello Stato al corso di Borsa, da essere riversate nella cassa dei pubblici depositi a termini delle vigenti leggi.

6° I quaderni d'onere del presente appalto sono depositati in questa segreteria a disposizione di chiunque vorrà prenderne cognizione.

7° Il termine utile per migliorare almeno d'un ventesimo il prezzo di aggiudicazione sarà di giorni quindici successivi a quello del seguito deliberamento.

8° Tutte le spese dell'asta, stipulazione del contratto, e formalità relative staranno a carico del deliberatario, che per beneficio della legge è esente dalla tassa di registro.

9° Qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte, avrà luogo l'aggiudicazione a tenore dell'art. 74 citato regolamento.

10° Le offerte saranno fatte in frazioni decimali da determinarsi dal Regio sotto-prefetto all'atto dell'apertura dell'asta.

Comacchio, li 31 luglio 1866.

Il segretario della sotto-prefettura
**Flavio dott. Berti.**

2029

## CHEMIN DE FER VICTOR-EMMANUEL

Les négociations ouvertes avec le Gouvernement italien se trouvant momentanément suspendues par les événements politiques, et, d'un autre côté, la loi qui avait pour objet les conventions passées avec le Gouvernement français relatives à la Section du Rhône, étant renvoyée à la session prochaine, MM. les actionnaires sont prévenus que l'assemblée générale extraordinaire, annoncée pour le 28 juillet 1866, a été ajournée.

Un avis ultérieur fera connaitre à MM. les actionnaires l'époque de la convocation d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire.

Par ordre du Conseil:

Le Secrétaire du Comité
L. Le Provost.

2025

## UFFICIO D'ISTRUZIONE

### presso il Tribunale Civile e Correzionale di Firenze

### AVVISO.

Essendosi reperiti dai Reali Carabinieri nel 19 luglio ultimo una cavalla ed un Bagher di pertinenza incognita, si avverte il proprietario di presentarsi al detto ufficio a tutto il giorno 7 corrente mese, con titoli giustificativi del suo possesso per ottenerne la restituzione, ed in mancanza si procederà nell'istesso giorno alla vendita della cavalla avanti la porta delle Regie Preture di detta città, colle forme dalla legge prescritte.

Dato a Firenze, il 3 agosto 1866.

*Il Giudice Istruttore*
Avv. Clodoveo Marabotti.

2033

2020 DIFFIDA.

Giovan Gualberto Guidi editore di musica in Firenze diffida qualsiasi editore di stampare senza suo permesso nell'edizione *tascabile* e in quella *vade-mecum*, per le quali egli ottenne la privativa.

Firenze, 31 luglio 1866.

2018

Mediante pubblico istrumento celebrato in Livorno sotto li otto maggio corrente pei rogiti del notaro D. Eugenio Viti di Livorno ed in detta città registrato il 26 detto, libro II, vol. 48 N° 1087 con lire cinquecentoventuna centesimi 2, al ricevitore F. Somazzi fu costituita una società in nome collettivo fra i signori Giacomo del fu Aron Fernando, residente in Livorno, ed Ernesto di David Bolaffi residente in Firenze avente per oggetto l'acquisto di manifatture ed altro, ecc. e la rivendita delle medesime da esercitarsi nella bottega posta nella città di Firenze nella via dei Calzaioli N° 5. La ragione o ditta canterà ne' nomi; Giacomo Fernando e Comp., ed il solo signor Fernando ne ha la rappresentanza e la firma.

Il capitale sociale è di lire it. 22,931, e centesimi 84, e spetta per lire 11,228, e centesimi 23 al sig. Fernando, e per lire 11,703 e centesimi 87 al signor Bolaffi.

La società ha avuto principio il dì 8 corrente, e deve durare per un anno, salvi gli eventi contemplati nel contratto, e per i quali il sig. Fernando avrebbe diritto allo scioglimento in tronco di detta società.

Il tutto come più e meglio dal citato pubblico istrumento, al quale ecc.

Livorno questo dì 27 maggio 1866.

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 — **EREDI BOTTA** — TORINO VIA D'ANGENNES 5

# GAZZETTA UFFICIALE

DEL

## REGNO D'ITALIA

***PREZZI D'ABBONAMENTO***

**Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.**

**I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formeranno quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.**

| | *Anno* | *Semestre* | *Trimestre* |
|---|---|---|---|
| Per Firenze . . . . . . . L. | 42 | 22 | 12 |
| Per le provincie del Regno | 46 | 24 | 13 |
| Svizzera . . . . . . . . . . » | 58 | 31 | 17 |
| Roma (*franco ai confini*) . » | 52 | 27 | 15 |
| Francia . . . . . . . . . . . | 82 | 48 | 27 |
| Inghil., Belgio, Austria e Germania . . . . . . . » | 112 | 60 | 35 |

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzione deve essere anticipato.

**Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.**

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20; e Torino via D'Angennes, 5.

# RICORDI BIOGRAFICI e Carteggio

DI

# VINCENZO GIOBERTI

## Raccolti per cura di GIUSEPPE MASSARI

**Tre Volumi — *Prezzo L. 24.***

**Trovansi vendibili presso la suddetta Tipografia i seguenti Registri in materia penale:**

| | | Prezzo per ogni cento fogli compresi i dritti postali L. | C. |
|---|---|---|---|
| *B* | — Registro generale delle Corti d'Assisie (*carta colombier*) | 24 | » |
| *C* | — Registro dei Corpi di Reato (*carta imperiale*) | 20 | » |
| *D* | — Registro generale della Sezione d'Accusa (*carta colombier*) | 24 | » |
| *E* | — Registro degli appelli dalle sentenze dei Tribunali Correzionali (*carta imperiale*) | 20 | » |
| *H* | — Registro generale della Cancelleria del Tribunale Correzionale (*carta colombier*) | 24 | » |
| *I* | — Registro degli appelli dalle sentenze dei Pretori (*carta imperiale*) | 20 | » |
| *L* | — Registro generale del Giudice Istruttore (*carta colombier*) | 24 | » |
| *N* | — Registro delle richieste (*carta da stato, foglio intero*) | 6 | 50 |
| *S* | — Registro generale delle cause penali avanti le Preture (*carta colombier*) | 24 | » |
| *T* | — Registro degli Atti d'Istruzione, delle Delegazioni e delle Richieste nei processi penali (*carta doppio protocollo*) | 12 | » |

| | Prezzo per ogni cento fogli compresi i dritti postali L. | C. |
|---|---|---|
| Registro dei processi verbali delle udienze prescritto alle Preture dall'articolo 192, n° 1, del Regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865 (*carta leone, a mano*) | 5 | 80 |
| Registro degli Avvisi per le Conciliazioni, prescritto alle Cancellerie dei Conciliatori dall'articolo 175, lettera *a*, del citato Regolamento (*carta leone, a mano*) | 5 | 80 |
| Registro a matrice per i proventi della Cancelleria, contenente n° 500 bolle di ricevuta per ogni registro, Mod. n° 1, articolo 412 della Tariffa Civile 23 dicembre 1865 (*carta doppio protocollo fino*) | 4 | » |
| Registro delle spese occorse nelle Cause riflettenti persone od Enti morali ammessi al beneficio della gratuita clientela, Mod. n° 2 del registro menzionato nell'articolo 423 della Tariffa suddetta (*carta da stato, foglio intiero*) | 8 | » |
| Conto delle riscossioni e dei versamenti per proventi di Cancelleria devoluti all'Erario dello Stato che si rende dal Cancelliere annualmente, Mod. n° 4, articolo 448 della Tariffa (*carta protocollo fino*) | 5 | » |
| Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale, Mod. n° 12, prescritto dall'articolo 151 del Regolamento generale giudiziario, e dagli articoli 160, 161, 162 e 166 della Tariffa penale (*carta imperiale, a mano*) | 15 | » |
| Estratto del Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale, Mod. n° 13, Tariffa penale (*carta da stato*) | 6 | 50 |
| Avviso di pagamento, articolo 214 della Tariffa penale (*carta da stato, 1/2 foglio*) | 3 | » |

*NB. Le domande dovranno essere affrancate ed accompagnate da vaglia postale corrispondente.*

ACCETTAZIONE DI EREDITÀ
CON BENEFIZIO D'INVENTARIO.

In conformità del disposto dell'articolo 955 primo capoverso del Codice civile italiano, il sottoscritto cancelliere della pretura mandamentale di Borgo San Lorenzo rende di pubblica notizia per tutti gli effetti che di ragione che il sig. Benedetto del fu Benedetto Anderlini, agente di beni, domiciliato a Monte Rotondo, pretura di Massa Marittima, accettò con benefizio di legge e d'inventario nel dì 24 luglio 1866 la eredità relitta dal fu signor don Lorenzo Anderlini di Vicchio (Mugello) col suo testamento nuncupativo del dì 24 maggio 1866, rogato ser Galantino Cappelletti di Vicchio, e registrato al Borgo San Lorenzo il dì 10 giugno detto, vol. 4°, fog. 9, n° 193 da L. Comanducci.

Borgo San Lorenzo, li 31 luglio 1866.

2019 Ferrati, canc.

ESTRATTO DI SENTENZA

Il tribunale civile e correzionale di Firenze f. f. di tribunale di commercio con sentenza proferita il 30 luglio decorso alle istanze del signor Tobia Castelli negoziante in questa città ha dichiarato il fallimento di Francesco, Luigi, e Giuseppe fratelli Sacchi, negozianti di manifatture a Figline, riservandosi di retrotrarne l'apertura ai termini di ragione, ha ordinato l'immediato inventario delle mercanzie, masserizie ed effetti mobili dei falliti; ha nominato in giudice delegato il signor Girolamo Rossi ed in sindaci provvisori i signori Salomone Barghi e Giacomo Piazza, ed ha stabilito per la mattina del dì 17 agosto corrente a ore 11 l'adunanza dei creditori onde procedere alla nomina del sindaco definitivo.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Firenze li 2 agosto 1866.

2023 G. Manetti.

Con atto del dì 19 luglio stante, fatto avanti il sottoscritto cancelliere della pretura del terzo mandamento di Livorno, il sig. Tommaso Temelacchi, rinunziava in nome e per interesse di Francesco, Giorgio, Adele, Massima, Pietro, Eleonora ed Anna Bacci, dai quali aveva a questo effetto ottenuto speciale mandato, alla eredità intestata del fu Roberto *quondam* Giovanni Bacci, morto in Livorno nel 20 aprile prossimo passato.

Il pretore del suddetto mandamento con decreto del 27 luglio stante mentre ha dichiarata giacente l'eredità del nominato Roberto Bacci, e nominato in curatore della medesima al signor Cesare Galligo, ha altresì assegnato il termine di giorni venti a contare dalla pubblicazione del presente avviso a tutti coloro che avesser diritti sulla eredità in parola a farli valere dentro detto termine e nei modi stabiliti dalla legge.

Dalla pretura del terzo mandamento di Livorno li 27 luglio 1866.

Il cancelliere
2021*bis* Rapanelli.

Con atto de'19 luglio 1866 il dottor Ulisse Caluri legale di Pistoia, agendo per interesse proprio domandava al presidente del tribunale civile e correzionale di detta città, la nomina di un perito per la valutazione dei fondi che intendeva vendere a carico di Domenico Ferrari e Jacopo Sedoni debitore il primo, terzo possessore il secondo, per ottenere pagamento di lire cinquecentottantaquattro e cent. settanta, per la qual somma aveva già loro fatta ingiunzione a pagamento fino dal 5 giugno prossimo passato.

Pistoia li 20 luglio 1866. 2022

Con nuovo decreto del tribunale civile di Pistoia del 19 luglio 1866 la vendita dei beni del signor Antonio Contrucci posti in Pistoia ad istanza del sig. Bellarmino Conti rappresentato da messer Didaco Trinci è stata rinviata alla mattina del 16 agosto 1866, con altro ribasso, e così per L. 1863 e 37 alle condizioni di che in atti, e dietro il deposito voluto dall'art. 672 della procedura.

Il cancelliere
2013 C. Razzetti.

2031 ESTRATTO.

Mediante il pubblico istrumento del dì primo luglio 1866 rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri residente a Firenze da registrarsi nel termine della legge, i signori Silvestro, Francesco e Maria-Luisa del fu Paolo Lazzeri, quest'ultima consorte del sig. avv. Francesco Capei tutti possidenti domiciliati in Firenze, a causa della espropriazione per pubblica utilità ordinata col sovrano decreto del dì 20 marzo 1865 per la costruzione di un mercato principale nella città di Firenze e per l'allargamento della via dell'Ariento, e la rettificazione e prolungamento della via Sant'Orsola, hanno ceduto, trasferito e venduto alla comunità di Firenze una casa posta in Firenze in via Romita marcata dei nuovi numeri stradali 31, 33 e 35 composta di piano terreno, e di due piani superiori, a cui confina: a 1° a levante sigg. Vincenzio e Antonio Becherucci; 2° a mezzogiorno via Romita; 3° a ponente signor Fortunato Materassi, e 4° a tramontana . . . . . . . . . . rappresentata ai libri e campioni catastali della comunità di Firenze in sezione *E* dalla particella di n° 241, articolo 136, con rendita imponibile di toscane lire centotrenta e centesimi quarantatrè.

La detta cessione, rilascio, *et quatenus* vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo d'accordo pattuito nella somma di lire italiane seimila superiore di lire novecentoventiquattro e centesimi trentaquattro a quello attribuito alla indicata casa dal perito architetto sig. Pietro Mario Conti colla sua perizia del dì tre marzo 1866, che dovrà essere pagato dalla comunità di Firenze insieme coi frutti al cinque per cento dal dì primo maggio 1866 ai signori Silvestro e Francesco Lazzeri, e Maria-Luisa Lazzeri nei Capei, salva la prova della libertà degli stabili espropriati decorsi che sieno trenta giorni da quello dell'inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 della legge del 25 giugno 1865.

Dott. Luigi Lucii
proc. della comunità di Firenze

2021 ESTRATTO

Con ricorso del dì 1° agosto corrente, il signor cav. commendatore Carlo Peri nella sua qualità di soprintendente del Regio Orfanotrofio di S. Filippo-Neri di Firenze, rappresentato dal dottor Giulio Feri suo procuratore e presso il medesimo domiciliato elettivamente nel di lui studio, posto in Firenze in via dei Rustici n° 5, ha fatto istanza al signor presidente del tribunale civile e correzionale di Firenze affinchè sia nominato un perito per la stima dei seguenti beni, che detto R. Orfanotrofio intende subastare a danno del signor Luigi del fu Damiano Ferrini, possidente domiciliato al Palazzino, comunità di Vicchio, per il pagamento del capitale di lire 7,056 e relativi frutti, resultante dal pubblico istrumento del dì 5 luglio 1847, rogato Piccioli, registrato a Firenze il giorno successivo a forma del precetto trasmesso a detto signor Ferrini li ventinove maggio mille ottocento sessantasei e trascritto all'uffizio delle ipoteche di Firenze li 31 luglio prossimo passato, volume 4, articolo 90.

I beni da stimarsi sono i seguenti, cioè:

Una casa con orto e terreni annessi in comunità di Vicchio, popolo di San Michele a Rupecanina, luogo detto il *Palazzino*.

Due tenimenti di terra in detta comunità, denominati l'uno il *Chiuso da Casa*, e l'altro lo *Scasso e Campo dei Mendorli*.

Un podere denominato il *Pino* in detto popolo e comune.

Altro podere idem denominato *Castel di mezzo*.

Altro podere denominato *Poggiolino* in detto comune, popolo di San Gaudenzio all'Incastro.

Altro podere denominato *Nocibalia*, in detto comune popolo di S. Alessandro a Vitigliano.

Altro podere denominato *Del Santo* idem.

Un casamento detto la *Forra*, con orto annesso in comune suddetto.

Un casamento con orto posto in comunità e terra di Borgo S. Lorenzo.

Altro casamento posto in detta terra nella piazza del Mercato.

Altro podere denominato *Castel Vecchio*, posto in comune di Vicchio, popolo di S. Michele a Rupecanina.

Altro podere denominato *Castel nuovo*, idem.

Firenze, il 1° agosto 1866.

Dott. Giulio Feri, proc.

PURGAZIONE D'IPOTECHE.

Con istrumento del dì 11 luglio corrente rogato ser Emilio Niccolucci registrato a Siena il 12 di detto mese, il signor Baldassarre del fu Tiberio Berni impiegato nelle Vie Ferrate Romane, dimorante a S. Gio. d'Asso ha venduto al sig. Bartolomeo del fu Sebastiano Bechelli possidente dimorante in Siena una casa posta in detta città in via delle Vergini al N° 16 descritta ai pubblici campioni del comune di Siena in sezione B. num. 70 e 73 con cifra estimale di lire 103 24 per il prezzo di lire 6,470 da soddisfarsi ai creditori del venditore al seguito di formale giudizio di graduatoria, spese a carico del prezzo.

Il Bechelli eleggendo domicilio in Siena presso il procuratore sottoscritto ha notificato ai creditori inscritti ed al venditore il prospetto delle inscrizioni ed i documenti indicati dall'articolo 2043 del Codice civile ed ha dichiarato esser pronto a pagare con detta somma unitamente ai frutti dal dì del contratto i passivi gravanti il fondo venduto senza distinzione di esigibili o non esigibili.

Nel 23 corrente è stato proferito il decreto che ordina il giudizio di graduatoria contro detto Berni e di lui autori assegnando ai creditori del medesimo il termine di giorni quaranta a depositare nella cancelleria del tribunale civile di Siena le loro domande di collocazione, ed ha delegato per le operazioni relative il giudice sig. Luigi Rubechi.

Fatto a Siena li 30 luglio 1866.

2027 F. Lanzi.

2024

Il tribunale civile di Siena riunito in Camera di consiglio nell'adunanza del 26 luglio 1866 ha pronunziato sentenza d'interdizione

Contro

Ferdinando del fu Girolamo Pieri Nerli di Siena

Per prodigalità

ed ha conservato in ufficio il curatore temporaneo del medesimo il cavalier Lodovico Sergardi Biringucci sino alla nomina di altro curatore definitivo.

Firmati all'originale sentenza:
A. Presutti.
A. Antonini.
P. Tarchi.
F. Fontani vice-canc.

Visto per la registrazione a debito a Siena il 28 luglio 1866, al vol. terzo, foglio 155, N° 244,
Segnato: G. Baldacconi,

Per estratto conforme, ecc.
Dalla cancelleria del tribunale civile di Siena
Il 1° agosto 1866.

Il cancelliere
I. Grossi.